



Regione Umbria

Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3743 DEL 01/06/2015

OGGETTO: P.S.R. per l'Umbria 2014/2020, misura 13 "indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici - avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno". Avviso pubblico concernente le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno. Annualità 2015.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Richiamati i Regolamenti :

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);
- Regolamento delegato n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014. recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) 747/2015 recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di sostegno o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015

Visti i Decreti Ministeriali del MiPAF:

- n. 6513 del 18 novembre 2014 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;
- n. 162 del 12/01/2015 “Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;
- n. 180 del 23/01/2015 “Disciplina del regime di condizionalita' ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

- n.1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale del 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";
- n. 1922 del 20/03/2015 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";
- n. 1566 del 12 maggio 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020"

Preso atto che con DGR n. 890 del 16/07/2014 la Giunta Regionale, dopo una ampia partecipazione con il partenariato istituzionale ed economico e sociale, ha adottato la proposta di Programma di Sviluppo rurale per l'Umbria 2014-2020 trasmettendo, il 18 luglio 2015, la proposta alla Commissione Europea per la relativa approvazione, ai sensi dell'art. 10 del Reg. (UE) 1305/2013;

Atteso che la Commissione Europea con nota Ref. Ares (2014)3909253 del 24/11/2014, ha formulato le proprie osservazioni in merito alla proposta ricevuta sul sistema SFC 2014;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. N. 441 del 27/03/2015 "Preso d'atto della Proposta di Programma di Sviluppo Rurale per l'Umbria 2014-2020 - Stato del negoziato"

Considerato che Il PSR Umbria 2014-2020, dopo una ampia revisione del documento, che ha tenuto conto di tutte le osservazioni formulate dalla Commissione europea, è stato rispedito in Commissione tramite sistema SFC 2014, in data 29 aprile 2015;

Dato atto che allo stato attuale il PSR Umbria 2014-2020 è in fase di consultazione interservizi della Commissione europea che dovrà concludersi entro il corrente mese, al fine di valutare se la revisione al programma ha preso in conto le osservazioni e può essere definitivamente approvato con la prevista decisione comunitaria;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 317 del 16/03/2015 con la quale si dà avvio alla costituzione del Comitato di Sorveglianza del PSR per l'Umbria 2014-2020;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 21 maggio 2015, avente per oggetto: Programma di Sviluppo Rurale della Regione Umbria 2014-2020. Avvio procedure per la presentazione delle domande di sostegno a valere sulle misure M10 "Pagamento per impegni agro climatico ambientali", M11 "Agricoltura biologica", M13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" e M14 "benessere degli animali". Annualità 2015;

Dato atto che con la DGR 657/2015 sopra richiamata è stato disposto, tra l'altro:

- di autorizzato il competente Servizio Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile della Giunta regionale ad emanare specifici bandi di evidenza pubblica ed avviare le relative procedure finalizzate alla presentazione delle domande di sostegno della misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici";
- che la presentazione delle domande di sostegno a valere sulla misura 13 del PSR 2014/2020 è attivata a esclusivo vantaggio dei produttori e che la concessione e l'erogazione degli aiuti sono comunque subordinati all'approvazione del PSR 2014/2020 da parte della Commissione Europea, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di misura che saranno approvate nella versione definitiva del Programma;
- che le domande di sostegno a valere sulla misura 13 avvengono nelle more della definizione delle procedure informatizzate per la presentazione delle domande e della definitiva assegnazione delle risorse per le quote di cofinanziamento comunitaria, nazionale e regionale;
- che i richiedenti, contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno, devono sottoscrivere apposita clausola di salvaguardia in ordine alla consapevolezza di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approvazione delle misure da parte della Commissione Europea o per l'obbligo di apportare alle misure e/o al PSR 2014-2020

modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti stessi;

Dato atto inoltre che, sempre con il medesimo provvedimento (DGR 657/2015), è stato approvato lo schema di avviso pubblico (disposizioni, condizioni ed indirizzi procedurali) per la presentazione delle domande di sostegno in questione.

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene di definire le procedure per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno a valere sulla misura 13 del PSR 2014/2020 per l'annualità 2015, nel contesto letterale riportato nell'allegato A) al presente provvedimento.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di approvare, nel contesto letterale di cui all'allegato "A" che si unisce al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, l'avviso pubblico per la presentazione e l'istruttoria delle domande di sostegno a valere sulla misura 13 del PSR per l'Umbria 2014/2020 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici"
2. di stabilire che, contestualmente alla presentazione della domanda di sostegno di cui al punto 1., ciascun richiedente è tenuto a sottoscrivere specifica dichiarazione di conoscenza e precisamente:
 - che la concessione e l'erogazione degli aiuti è subordinata all'approvazione del PSR 2014/2020 da parte della Commissione Europea, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di misura che saranno approvate nella versione definitiva del Programma;
 - che la domanda di sostegno avviene nelle more della definizione delle procedure informatizzate da parte dell'Organismo Pagatore (OP) AGEA e della definitiva assegnazione delle risorse per le quote di cofinanziamento comunitaria, nazionale e regionale;
 - di essere consapevole di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'OP AGEA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approvazione della misura da parte della Commissione Europea o per l'obbligo di apportare alla stessa e/o al PSR 2014-2020, modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti richiesti;
3. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 26, dlgs n. 33/2013.

Perugia lì 01/06/2015

L'Istruttore
Giampietro Primieri
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 01/06/2015

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Giampietro Primieri

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia li 01/06/2015

Il Dirigente
Franco Garofalo

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2

P.S.R. PER L'UMBRIA 2014-2020 - MISURA 13 - INDENNITÀ A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI - AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO. ANNUALITÀ 2015.

Articolo 1 (Finalità della misura)

La misura 13 intende conseguire i seguenti obiettivi:

- contribuire alla tutela dell'ambiente, alla conservazione dello spazio naturale e alla salvaguardia delle risorse naturali disponibili;
- mantenere e promuovere metodi di produzione agricola rispettosi dell'ambiente;
- favorire la permanenza della popolazione rurale nelle aree soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici;
- garantire un utilizzo continuato delle superfici agricole.
- favorire l'attività zootecnica attuata con metodi estensivi quale forma produttiva compatibile con l'esigenza di conservazione delle risorse naturali.

Tali obiettivi sono conseguibili compensando gli agricoltori dei costi aggiuntivi e della perdita di reddito derivante dagli svantaggi naturali al fine di garantire sia la produzione agricola in quelle zone caratterizzate da una limitata utilizzazione del suolo, sia il presidio dei territori svantaggiati e quindi prevenire o limitare l'abbandono dell'attività agricola e lo spopolamento di tali aree.

Sezione 1

PARTE GENERALE

Articolo 2 (Definizioni)

1. Azienda

L'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro. Ai fini del presente avviso sono eleggibili agli aiuti soltanto le superfici ricadenti nel territorio regionale. Per la classificazione delle "aziende zootecniche" sono prese in considerazione le superfici aziendali ricadenti nel territorio della regione Umbria e quelle delle regioni confinanti (Marche, Toscana e Lazio).

2. Azienda zootecnica

Sono classificate "aziende zootecniche" quelle aziende che allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino, in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dall'ASL territorialmente competente (Umbria, Marche, Toscana e Lazio) con un carico di bestiame minimo di 0,5 UBA per ettaro di SAU aziendale.

3. Agricoltore in attività.

Per agricoltore in attività si intende quello definito ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 come recepito dall'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e sm e it.

4. Superficie agricola utilizzata (SAU).

Insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni arboree specializzate che danno prodotti agricoli; sono esclusi i boschi ed i prodotti forestali. Essa costituisce la superficie eleggibile all'impegno, al netto delle tare.

Le superfici investite a pascoli e prati pascoli sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende zootecniche come sopra definite.

Ai fini dell'individuazione di "azienda zootecnica", ovvero del rapporto unità di bestiame (UBA) per ettaro di SAU, sono prese in considerazione le superfici aziendali ricadenti nel territorio della regione Umbria e quelle delle regioni confinanti (Marche, Toscana e Lazio).

5. Unità Bestiame (UBA)

Per il calcolo delle Unità di Bestiame (UB) possedute dall'azienda, vengono presi a riferimento gli indici di conversione di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 808/2014, a valere esclusivamente per le specie riportate nella tabella seguente:

SPECIE ANIMALI	UB/capo
Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni ed equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA

6. Condizionalità

Il regime di condizionalità è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 1306/2013 (art. 91 e seguenti). Esso prevede una riorganizzazione dei Criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) in sottoinsiemi tematici raggruppabili nei seguenti tre settori:

- ambiente e cambiamento climatico e buone condizioni del terreno;
- sanità pubblica e salute degli animali e delle piante;
- benessere degli animali.

7. Fascicolo aziendale

Contenitore cartaceo ed elettronico, istituito ai sensi del DPR 1 dicembre 1999 n. 503, contenente tutte le informazioni, dichiarate, controllate, verificate, di ciascun soggetto, pubblico o privato, esercente una delle attività, necessarie per accedere agli aiuti previsti dalla misura 13 del PSR 2014/2020.

Ogni richiedente l'aiuto ha l'obbligo di costituire ed aggiornare il proprio fascicolo aziendale, elettronico e ove necessario cartaceo, secondo le modalità e le regole definite dal manuale di coordinamento del fascicolo aziendale predisposto da AGEA.

Il fascicolo aziendale è unico e deve essere validato successivamente ad ogni sua integrazione o modificazione. L'aggiornamento può essere effettuato in ogni momento, indipendentemente dall'attivazione di qualsiasi procedimento.

I titolari di ciascun fascicolo sono tenuti, prima della presentazione della domanda di cui al presente avviso, ad eseguire una verifica delle informazioni riportate nel fascicolo rispetto alla reale situazione aziendale ponendo particolare attenzione alla verifica della corrispondenza con la documentazione che nello stesso deve essere conservata come previsto dal manuale di tenuta del fascicolo predisposto da AGEA ed in particolare deve

essere verificata la presenza dei contratti di affitto debitamente registrati. In caso di non corrispondenza o necessità di integrazione, il titolare è tenuto ad effettuarne l'aggiornamento sempre antecedentemente alla presentazione della domanda prevista dal presente avviso.

8. Fascicolo domanda

Contenitore della domanda e della documentazione amministrativa e tecnica allegata (non contenuta nel fascicolo aziendale), atta a dimostrare il possesso dei requisiti e condizioni dichiarati in domanda necessari per accedere agli aiuti. Il richiedente è responsabile della costituzione e aggiornamento del fascicolo domanda che è conservato dal CAA o da altro soggetto appositamente abilitato dall'Organismo Pagatore Agea o dalla Regione Umbria.

9. Soggetti autorizzati

Nelle more della definizione delle procedure per l'implementazione delle misure del PSR 2014/2020 sono definiti soggetti autorizzati le persone fisiche o giuridiche cui la Regione, a norma della DGR n. 957 dell' 11 giugno 2007 e n. della DGR n. 392 del 16 aprile 2008 e s.m. e int., rende disponibile la funzionalità on-line, mediante il portale SIAN, per la compilazione delle domande a valere sulle misure del PSR a fronte di delega da parte del singolo beneficiario.

Articolo 3 (Beneficiari e condizioni di ammissibilità)

1. Beneficiari

Beneficiari della misura sono gli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento 1305/2013 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, come recepito dall'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e S.m.i.

2. Condizioni di ammissibilità

L'indennità prevista dalla misura è concessa agli agricoltori che si impegnano a proseguire l'attività agricola nelle zone designate ai sensi dell'articolo 32 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Per l'individuazione delle superfici eleggibili all'aiuto sono prese a riferimento le disposizioni e le istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, impartite dall'Organismo Pagatore AGEA. (circolari n. ACIU.2005.209 del 20 aprile 2005, n. ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005, prot. N. ACIU.2011.278 del 14 aprile 2011, N. ACIU.2011.679 del 25 Novembre 2011, N. ACIU.2012.28 del 25 Gennaio 2012, N. ACIU.2012.90 del 29 Febbraio 2012, N. ACIU.2012.227 del 17 maggio 2012 e UMU/2015/749 del 30 aprile 2015).

Ai fini del presente bando il possesso/detenzione dei terreni da assoggettare agli impegni, deve essere disponibile a titolo legittimo ed esclusivo nelle sole forme della proprietà, affitto e usufrutto, fin dal momento dell'assunzione dell'impegno e, di norma, di durata tale da coprire l'intero periodo il periodo vincolativo (un anno).

L'esclusività del possesso/detenzione è motivata dalla necessità di ricondurre in capo ad un unico soggetto (persona fisica o giuridica), la responsabilità relativa all'assunzione degli impegni previsti dalla misura.

Pertanto, nei casi di comunione tra coniugi e nei casi di comproprietà, è consentita la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 del DPR n.445/2000) del titolare della domanda in ordine all'avvenuta acquisizione del consenso, a suo favore, degli altri contitolari a condurre i terreni oggetto della domanda ed assumere

gli impegni sulla cosa comune (art. 1102 c.c.). Tale dichiarazione deve essere presente nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda debitamente protocollata.

I contratti di affitto, ricorrendo nella fattispecie il caso d'uso previsto dall'art. 6 del DPR n. 131/1986, devono essere debitamente registrati, a norma dell'art. 5 del medesimo decreto, fin dalla data di presentazione della domanda e, a norma del paragrafo 8 della circolare AGEA n. 15 del 30 aprile 2008 come integrata dalla nota AGEA ACIU.2012.90 del 29 febbraio 2012, devono essere presenti nel fascicolo aziendale fin dalla data di presentazione della domanda, debitamente protocollati.

In attuazione della circolare AGEA ACIU.2012.90, sopra richiamata, i contratti di affitto verbali, qualora sottoscritti dal conduttore, sono ritenuti idonei solo se accompagnati da una dichiarazione del locatore proprietario, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che confermi l'effettiva sussistenza del contratto verbale.

Nei casi di comproprietà tale dichiarazione deve essere rilasciata da almeno di uno dei comproprietari, che esprima il consenso alla conduzione della superficie oggetto di contratto, da parte di tutti i comproprietari. Le dichiarazioni di cui sopra devono essere protocollate nel fascicolo aziendale.

In presenza di contratti di affitto con scadenza durante il periodo d'impegno, i richiedenti sono tenuti a rinnovarli con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente (senza soluzioni di continuità), e registrarli a termini di legge.

I richiedenti devono possedere una partita IVA con codice di attività agricolo.

Inoltre i richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono rispettare i seguenti requisiti minimi:

- essere in possesso di un'azienda con una "superficie minima ammissibile all'impegno (SOI) \geq ad un ettaro;
- nel caso di aziende zootecniche, possesso di bestiame delle specie, bovini, ovicaprini e equini corrispondente ad un carico minimo di 0,5 UBA per ettaro di SAU aziendale.

I requisiti che hanno determinato l'ammissibilità devono essere mantenuti per tutto il periodo dell'impegno (un anno), pena la decadenza della domanda.

Articolo 4 (Impegni)

1. Dichiarazioni ed impegni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento dell'aiuto previsto dalla misura assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale e specifici previsti nel modello di domanda disponibile on-line sul portale SIAN (www.sian.it).

Tale applicativo prevede, tra l'altro, il rilascio delle seguenti dichiarazioni sostitutive di carattere generale da parte del richiedente e precisamente:

- di essere a conoscenza che devono essere rispettate, su tutta la superficie agricola aziendale, le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli art. 91 e seguenti del regolamento (UE) n. 1306/2013 (condizionalità);
- di essere agricoltore in attività come definito all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e all'articolo 3 del DM n. 6513 del 18 novembre 2014 e sm e it.
- titolare di partita IVA con codice di attività agricolo;
- di essere a conoscenza che la presentazione della domanda di sostegno a valere sulla misura 13 del PSR 2014/2020 è attivata a esclusivo vantaggio dei produttori e che la concessione e l'erogazione degli aiuti è subordinata all'approvazione del PSR 2014/2020 da parte della Commissione Europea, nonché al rispetto di tutte le

definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di misura che saranno approvate nella versione definitiva del Programma;

- di essere a conoscenza di non avere nulla da rivendicare nei confronti della Regione Umbria, dell'Organismo pagatore AGEA, dello Stato e della Commissione Europea in caso di impossibilità di erogazione degli aiuti per mancata approvazione della misura da parte della Commissione Europea o per l'obbligo di apportare alla misura stessa modificazioni tali da non consentire il riconoscimento, in tutto o in parte, degli aiuti previsti dalla proposta di programma.

Per le domande presentate da società di capitali o cooperative:

- di essere legittimato dai competenti organi societari a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;
- che a seguito della verifica degli atti camerali la società titolare della domanda di sostegno è vigente alla data di sottoscrizione della stessa.

Per le domande presentate da enti pubblici o di diritto pubblico:

- di essere legittimato dai competenti organi dell'Ente a presentare la domanda di sostegno e ad assumere gli impegni correlati;

Al fine di favorire il ricorso all'arbitrato, quale strumento alternativo al ricorso giurisdizionale per la soluzioni delle controversie, i richiedenti possono sottoscrivere, in sede di presentazione della domanda di sostegno/pagamento, la seguente clausola compromissoria: "Ogni controversia relativa alla validità, interpretazione, esecuzione del bando è devoluta al giudizio arbitrale od alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare".

I beneficiari della misura, per tutto il periodo d'impegno, sono tenuti a compilare il registro aziendale elettronico, sezione difesa, secondo il modello disponibile nel portale regionale SIAR e con le modalità impartite con specifici provvedimenti da parte dell'amministrazione regionale.

Qualora il beneficiario non ottemperi agli obblighi e/o receda dagli impegni assunti è soggetto alle riduzioni ed esclusioni previste dalla normativa regionale, in corso di definizione, applicativa degli articoli 17, 18, 19, 30, 31 e 35 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e specificate dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

2. Decorrenza e durata degli impegni

Gli impegni decorrono a far data dal 16 giugno 2015, giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di sostegno, e devono essere rispettati fino a tutto il 15 giugno 2016 (durata annuale).

3. Cause di esonero dagli impegni

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del regolamento (UE) 1306/2013, e dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 640/2014, il beneficiario può essere esonerato dal mantenimento degli impegni assunti nei seguenti casi di forza maggiore o circostanze eccezionali e specificatamente:

- a) decesso del beneficiario;
- b) incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) epizoozia o una fitopatologia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;

f) esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali nonché la relativa documentazione, di valore probante l'evento, devono essere notificati dagli interessati al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile" entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui lo stesso o il suo rappresentante è in grado di provvedervi, a pena dell'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste per il mancato rispetto degli impegni.

4. Cessione di azienda

Se nel corso del periodo di esecuzione dell'impegno (impegno annuale), il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a uno o più soggetti, questi ultimi possono subentrare nel mantenimento degli impegni per il restante periodo a condizione che nell'atto o contratto di acquisizione delle superfici venga espressamente previsto il trasferimento dell'impegno a carico dei subentranti ovvero sia rilasciata da questi ultimi specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di assunzione degli impegni per il periodo vincolativo residuo.

Il subentro del nuovo soggetto nella titolarità della domanda non è ammesso se avviene entro la data di presentazione delle domande di sostegno e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto (emissione del provvedimento di concessione). Ciò comporta la decadenza della domanda di sostegno presentata dal cedente.

Il subentrante, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, deve costituire il fascicolo aziendale e di domanda nonché darne comunicazione al Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile". Il cedente e il subentrante sono tenuti al rispetto delle disposizioni che a tale riguardo potranno essere definite dall'Organismo Pagatore AGEA.

Qualora non si verifichi il subentro nell'impegno, ovvero il beneficiario non mantenga gli impegni assunti, lo stesso è tenuto a rimborsare il sostegno eventualmente percepito.

5. Liquidazione dell'aiuto

La liquidazione dell'aiuto è concessa di norma in un'unica soluzione nel momento in cui è stato verificato il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'articolo 74 del regolamento (UE) n. 1306/2013, fatto salvo per le domande estratte a campione, per le quali la liquidazione potrà avvenire successivamente alla chiusura del controllo stesso.

Tuttavia, può essere corrisposto un anticipo del 75% dell'aiuto, dal 16 ottobre al 30 novembre, a tutti i beneficiari che hanno presentato la domanda di pagamento (articolo 75 del regolamento (UE) n. 1306/2013).

Articolo 5

(Criteri di selezione delle domande)

Per la misura 13 e rispettivamente le sottomisure 13.1 e 13.2, non si prevedono criteri di selezione (articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013).

Articolo 6

(Modalità di presentazione delle domande)

1. Presentazione delle domande di sostegno

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti devono essere compilate utilizzando la specifica procedura informatica messa a disposizione da AGEA sul portale SIAN (www.sian.it).

La domanda s'intende formalmente presentata una volta effettuato il rilascio della stessa nel portale SIAN.

Le domande devono essere presentate a far data dall'approvazione del presente avviso e non oltre la data del 15 giugno 2015 sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale aggiornato e validato. È pertanto necessario costituire il "fascicolo unico aziendale" presso i CAA convenzionati con AGEA, prima della presentazione della domanda.

Le condizioni dichiarate nella domanda devono essere soddisfatte alla data di rilascio della domanda.

Ciascun richiedente, nella stesso anno, non può presentare più domande di sostegno a valere sulla stessa misura.

La domanda di sostegno può essere ritirata in tutto o in parte fino a quando non è stato estratto il campione previsto per l'espletamento dei controlli.

Alle domande pervenute oltre i termini previsti dal presente avviso, si applica una riduzione dell'1%, dell'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto, per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di ritardo superiore a venticinque giorni di calendario la domanda è irricevibile.

2. Conservazione delle domande di sostegno

In relazione alle modalità di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1. (esclusivamente nel formato elettronico) ed al fine di consentire l'espletamento dei controlli amministrativi e in loco, il richiedente è tenuto a conservare il "fascicolo domanda" presso il soggetto autorizzato che ha effettuato il rilascio della domanda.

Il fascicolo domanda deve contenere:

- a) la domanda debitamente sottoscritta;
- b) i documenti correlati alle condizioni di ammissibilità dichiarate in domanda, se previsti dalla specifica misura;
- c) i documenti relativi ai punteggi attribuiti, se previsti.

Articolo 7 (Istruttoria delle domande)

1. Domande di sostegno/pagamento.

L'istruttoria amministrativa delle domande di sostegno, si compone delle seguenti fasi:

- a) acquisizione delle domande nel formato elettronico;
- b) verifica della ricevibilità;
- c) verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità;
- d) approvazione delle domande ammissibili e della declaratoria delle domande non ammesse;
- e) notifica ai beneficiari dell'ammissibilità o inammissibilità;
- f) gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali.

L'attività amministrativa delle fasi del procedimento sopra individuate viene così espletata:

Fase a) - acquisizione delle domande nel formato elettronico.

Le domande compilate e rilasciate nel portale SIAN sono trasferite nel sistema informativo agricolo regionale (SIAR) a cura dell'Organismo Pagatore Agea.

Fase b) - verifica della ricevibilità e integrazione domande.

La verifica della ricevibilità consiste nell'accertare l'avvenuto rilascio della domanda nel portale SIAN, entro i termini di scadenza fissati dal presente avviso.

Fase c) - verifica della completezza e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità.

Tale fase del procedimento consiste nella verifica dell'avvenuto rilascio (verificando la presenza della spunta di convalida) nella domanda di sostegno (SIAN), di tutte le dichiarazioni inerenti agli elementi di ricevibilità.

Le informazioni relative alle domande di sostegno sono ricavate direttamente dai fascicoli aziendali validati dai CAA. Tali fascicoli sono oggetto di controllo da parte di Agea

nell'ambito del SIGC e in ordine al rispetto delle disposizioni impartite dalla stessa Agenzia per la loro regolare tenuta.

Per quanto sopra, le informazioni riportate nella domanda di sostegno presentata ai sensi del presente avviso possono ritenersi attendibili in quanto adeguatamente controllate, non risultando pertanto necessario procedere ad ulteriori verifiche.

A termine dell'istruttoria amministrativa viene redatta apposita check-list che riferisce in merito a tutti i controlli effettuati e conclude con la proposta di ammissibilità. Per le domande non ammesse la check-list riporta le motivazioni dell'esclusione.

Fase d) - approvazione delle domande ammissibili e della declaratoria delle domande non ammesse.

Conformemente alle disposizioni dell'art. 2, comma 1 della legge n. 241/90 e s. m. e int., per le quali a fronte dell'attivazione di un procedimento su istanza di parte è prevista l'adozione di un provvedimento espresso, il Servizio "Sviluppo rurale e Agricoltura sostenibile", sulla scorta delle risultanze istruttorie rilevabili da ciascuna check-list, predispone l'elenco delle domande ammissibili, di quelle finanziabili e di quelle inammissibili per ciascuna sottomisura.

Fase e) - notifica ai beneficiari dell'ammissibilità o inammissibilità

Le disposizioni adottate con il provvedimento di cui sopra, sono comunicate ai beneficiari ammessi e a quelli non ammessi.

Ai richiedenti non ammessi sono comunicate, mediante posta elettronica certificata, le motivazioni dell'esclusione con l'indicazione dell'autorità e i termini cui è possibile ricorrere (in opposizione o agli organi giurisdizionali).

Fase f) - gestione dei ricorsi in opposizione e giurisdizionali

Ai sensi dell'art. 74 del Reg. 1303/13 nel caso in cui dai controlli amministrativi effettuati, emergano difformità, infrazioni o anomalie, il responsabile di misura, dovrà darne comunicazione, fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni penali e amministrative, al beneficiario inadempiente. A quest'ultimo è data la possibilità di presentare ricorso entro 10 giorni, inviando al responsabile di misura le proprie controdeduzioni mediante memorie scritte o documenti integrativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge n.241/90.

Il Responsabile di misura, valutate le eventuali controdeduzioni presentate, adotterà specifico provvedimento in ordine ad eventuali prescrizioni, all'avvio del procedimento di decadenza ovvero al non luogo a procedere e conseguente archiviazione del procedimento.

I provvedimenti di rigetto delle domande sono comunque impugnabili di fronte all'autorità giudiziaria come segue:

- entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso al TAR (Tribunale amministrativo regionale);
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento, può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Tali opzioni sono alternative.

L'organismo pagatore AGEA è competente per la definizione dell'istruttoria ai fini dell'erogazione del sostegno e, fatte salve eventuali diverse disposizioni dell'Organismo Pagatore Agea, a tal fine provvede:

- ad effettuare i controlli amministrativi ovvero individuare il soggetto delegato;
- all'effettuazione dei controlli in loco previa estrazione del campione;
- alla determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile a ciascun beneficiario;
- al pagamento dell'aiuto.

I premi saranno erogati dall'Organismo Pagatore (AGEA) direttamente ai beneficiari mediante accredito sul conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni scelte dallo stesso nella domanda di pagamento.

3. Errori palesi

L'articolo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014 precisa che le domande di sostegno e di pagamento possono essere modificate in qualsiasi momento dopo la presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autorità competenti sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Sono errori palesi solo quegli errori che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Con DGR n. 657 del 21 maggio 2015 la Giunta Regionale, al fine di garantire una omogenea applicazione delle procedure di selezione ed una uniforme gestione degli errori palesi ha individuato possibili situazioni che possono essere ricondotte a tale condizione e precisamente:

1. problemi di natura informatica che abbiano comportato un'errata compilazione della domanda, se avvalorati da AGEA-SIN o eventualmente dalla Regione Umbria per le procedure informatiche del sistema regionale;
2. conto corrente errato;
3. errori di "rovescino" nei numeri;
4. data di inizio e/o di fine impegno errati
5. informazioni contraddittorie che emergono nell'analisi puntuale della documentazione eventualmente allegata o da banche dati in possesso della pubblica amministrazione;
6. supero all'interno di una particella dichiarata da un unico beneficiario;
7. utilizzi plurimi dichiarati per una stessa particella;
8. informazioni derivanti da banche dati che sono vincolanti per la liquidazione, per le quali in domanda sia stato possibile indicare dati difformi (ad esempio indicazione per la consistenza zootecnica di numero di animali diverso da quello fornito dalla BDN);
9. particelle in anomalia a causa di frazionamenti precedentemente non gestiti dal SIAN;
10. spostamento di una particella a premio e viceversa, fermo restando la superficie a premio richiesta.

Per l'erogazione dell'aiuto, in relazione al fatto che la titolarità giuridica è in capo all'OP AGEA, nelle more delle nuove istruzioni sull'errore palese da parte dell'OP, si fa riferimento, in quanto compatibili, alle disposizioni che lo stesso OP ha impartito con le circolari "ACIU.2008.0083 dell'11 gennaio 2008 Sviluppo Rurale. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande conferma impegni misure agro-ambientali", "AGEA N. 27589 /UM del 15 gennaio 2008. Asse II - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale - Domande di pagamento relative a misure agro-ambientali e benessere degli animali" e "AGEA del 7 settembre 2012 prot. ACIU. 2012.366. Sviluppo Rurale. Invio esito Audit della Commissione - Misure 211 e 214 - anni 2012 e 2011. Applicazioni istruzioni sull'errore palese", e con altre disposizioni che lo stesso organismo riterrà di emanare.

Tali situazioni, che vengono ricondotte ad errori palesi, possono essere corrette solo su richiesta formale del richiedente/beneficiario.

A tal fine è necessario che il richiedente/beneficiario presenti una specifica richiesta allegando, se del caso, una documentazione che offra un quadro veritiero e completo della situazione oggetto di errore, che contenga almeno i seguenti elementi:

- numero della domanda in cui l'errore è stato commesso;
- descrizione dell'errore o della circostanza segnalata, con sufficiente grado di dettaglio motivazioni in base alle quali si richiede di riconoscere il carattere di errore palese;
- eventuale copia dei documenti necessari ad una valutazione di merito.

Il funzionario istruttore, responsabile del procedimento, che riceve tale richiesta ne valuta la ricevibilità e decide in ordine alla possibilità di correzione. Eventuali decisioni di non accoglimento della richiesta di riconoscimento dell'errore palese è comunicata al richiedente mediante parere scritto che deve contenere per ogni singolo elemento proposto alla correzione, la motivazione del non riconoscimento di errore palese,

specificando quali elementi e/o fattori sono stati valutati e presi in considerazione, nonché il funzionario responsabile dell'istruttoria.

Nei casi di positivo accoglimento della richiesta di riconoscimento di errore palese, al richiedente/beneficiario sono comunicati i termini entro cui procedere alla correzione dell'errore. Trascorso tale termine il richiedente/beneficiario decade da qualsiasi ulteriore successiva possibilità di modifica di errore.

La Regione tiene una registrazione di coloro che hanno richiesto il riconoscimento dell'errore palese, necessario per verificare la reiterazione dell'errore da parte di un beneficiario.

Non possono rientrare nella definizione di errore palese le seguenti situazioni:

1. gli errori commessi in modo reiterato dallo stesso beneficiario anche in annate diverse, compiuti esclusivamente per dimenticanza/negligenza del richiedente (escludendo quindi i casi in cui intervengano cause di natura procedurale, difetti di funzionamento del sistema informatico etc.);
2. gli errori riscontrati in presenza di una qualsiasi precedente comunicazione effettuata dall'Amministrazione al richiedente e/o al CAA mandatario (avvisi o segnalazioni, verbali, check-list, comunicazioni di anomalie, comunicazioni di effettuazione del controllo in loco, ecc.);
3. la domanda carente di informazioni minime necessarie a definirne la ricevibilità (ad esempio: domanda presentata fuori termine, domanda priva di firma, ecc.);
4. la parziale o totale assenza di superfici o capi richiesti a premio.

Articolo 8 (Riduzioni ed esclusioni)

In materia di applicazione delle riduzioni ed esclusioni a carico dei richiedenti gli aiuti previsti dalla misura 13 del PSR dell'Umbria 2014/2020, si fa riferimento a quanto disposto dalla normativa regionale, in corso di definizione, applicativa degli articoli 17, 18, 19, 30, 31 e 35 del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal regolamento (UE) di esecuzione 809/2014.

In tutti i casi è fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed in particolare quelle previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per i casi di dichiarazioni non conformi al vero o uso di atti falsi.

Articolo 9 (Procedimento domanda di sostegno)

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, e s. m. e int. il procedimento amministrativo relativo alla domanda di sostegno ha una durata di 180 giorni. Esso ha inizio con la fase "verifica ricevibilità e completezza delle domande" e termina con la fase di "notifica ai richiedenti delle determinazioni adottate"

Tale termine potrà essere derogato per l'acquisizione degli elementi necessari ad escludere il doppio finanziamento, (articolo 21 del regolamento (UE) n.1307/2013), risultanti dalla conclusione dell'istruttoria della domanda unica di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013, o a seguito di specifiche disposizioni impartite dall'O.P. AGEA.

La durata del procedimento potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successiva fase del procedimento, al netto di eventuali sospensioni.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli articoli 7 e 8 della legge 241/90 e s.m. e int., in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Articolo 10
(Pianificazione finanziaria)

Le risorse disponibili per le domande di sostegno a valere sulla misura 13 del PSR Umbria 2014/2020, sono pari alla dotazione indicativa della misura stessa.

Articolo 11
(Disposizioni)

Per quanto attiene la misura 11 del PSR per l'Umbria 2014/2020, le disposizioni previste dal presente avviso possono essere sospese, modificate o integrate in qualsiasi momento da parte della Giunta regionale o per essa da parte del responsabile di misura, senza che per questo possano essere vantati diritti o pregiudiziali nei confronti dell'amministrazione regionale, dell'OP AGEA o della Commissione UE.

Articolo 12
(Informativa sul trattamento dei dati personali)

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – recante disposizione in materia di protezione dei dati personali, si rendono le seguenti informazioni:

- i dati personali sono richiesti, raccolti e trattati per lo svolgimento delle specifiche funzioni istituzionali e nei limiti previsti dalla relativa normativa;
- la comunicazione o la diffusione dei dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- l'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
- il titolare dei dati trattati è il responsabile del Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura Sostenibile;
- il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile del procedimento.

Sezione 2

SOTTOMISURA 13.1 – pagamento compensativo per le zone montane

Articolo 13
(Area di intervento)

La misura opera nelle zone montane designate in base al disposto del paragrafo 2 dell'art. 32 del Reg (UE) 1305/13. Esse sono definite ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) n. 1257/99, ex art. 23 del regolamento (CE) n. 950/97.

La superficie eleggibile ai benefici dell'azione è quella riconosciuta dal sistema GIS mediante la procedura SIAN. Il premio è erogato dall'Organismo pagatore (AGEA) direttamente al beneficiario esclusivamente mediante accredito sul conto corrente bancario o postale.

Articolo 14
(Intensità dell'aiuto)

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 31, paragrafo 4 del regolamento UE n. 1305/2013, l'indennità è corrisposta per ettaro di SAU commisurato alla combinazione dei fattori di svantaggio derivanti da altitudine e pendenza media delle superfici aziendali ricadenti in area montana, da cui il livello dell'aiuto, €/Ettaro, come di seguito specificato:

Livello dell'aiuto €/Ettaro			
	Pendenza media aziendale	Altitudine ≤ a m. 600	Altitudine > a m. 600
Aziende zootecniche (*)	≤ 20%	366,00	450,00
	> 20%	450,00	450,00
Altre aziende	≤ 20%	240,00	269,00
	> 20%	258,00	316,00

(*) aziende che allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino, in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dall'ASL territorialmente competente (Umbria, Marche, Toscana e Lazio), con un carico di bestiame minimo di 0,5 UBA per ettaro di SAU aziendale.

Le superfici investite a pascoli e prati pascoli sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende zootecniche.

Sezione 3

SOTTOMISURA 13.2 – Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

Articolo 15 (Area di intervento)

La misura opera nelle zone caratterizzate da svantaggi naturali (diverse dalle zone montane), definite ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1257/99, ex art. 24 del regolamento (CE) n. 950/97.

Articolo 16 (Intensità dell'aiuto)

In relazione alle disposizioni di cui all'art. 31, paragrafo 4 del regolamento UE n. 1305/2013, l'indennità è corrisposta per ettaro di SAU commisurato alla combinazione dei fattori di svantaggio derivanti da altitudine e pendenza media delle superfici aziendali ricadenti in area montana, da cui il livello dell'aiuto "€/Ettaro" come di seguito specificato:

Livello dell'aiuto €/Ettaro			
	Pendenza media aziendale	Altitudine ≤ a m. 300	Altitudine > a m. 300
Aziende zootecniche (*)	≤ 20%	231,00	250,00
	> 20%	250,00	250,00
Altre aziende	≤ 20%	74,00	215,00
	> 20%	161,00	250,00

(*) aziende che allevano bestiame bovino, ovi-caprino ed equino, in possesso di specifico codice identificativo di allevamento rilasciato dall'ASL territorialmente competente (Umbria, Marche, Toscana e Lazio), con un carico di bestiame minimo di 0,5 UBA per ettaro di SAU aziendale.

Le superfici investite a pascoli e prati pascoli sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende zootecniche.

Sezione 4
Applicazione della decrescenza

Articolo 17
(Decrescenza)

Conformemente al disposto dell'articolo 31, comma 4, del Regolamento UE 1305/2013, che prevede una modulazione dell'indennizzo corrisposto al singolo agricoltore, per entrambi le sottomisure (13.1 e 13.2), la corresponsione dell'aiuto è decrescente in funzione dell'estensione della superficie indennizzata, e precisamente per aziende al di sopra di ha 30 di SAU in area montana, verrà applicata la seguente decrescenza agli importi sopra indicati: per le superfici superiori a 30 ettari e fino ad 60 è riconosciuto un aiuto pari al 60% e al di sopra dei 60 ettari, pari al 20%.

Qualora uno stesso beneficiario sia ammissibile al pagamento delle indennità della sottomisura 13.1 e della sottomisura 13.2, la riduzione percentuale prevista per la "modulazione" è da applicare computando comunque l'intera superficie aziendale a impegno ricadente in entrambe le aree eleggibili. In tal caso, prima di applicare la suddetta decrescenza, è necessario procedere alla determinazione della media ponderata dell'indennizzo unitario, calcolato in relazione al totale della SAU a impegno per le due aree.

In tutti i casi, l'indennità non può essere inferiore al limite minimo di € 25 per ettaro di SAU a impegno.